
LE PROPOSTE UNIONCAMERE

(art. 3 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n.219/2016)

**Camera di commercio di
NUORO**

INDICE

Piano degli accorpamenti tra le camere di commercio.....	2
Piano di razionalizzazione e riduzione delle Aziende Speciali.....	6
Piano di razionalizzazione delle sedi.....	15
Piano di razionalizzazione organizzativa.....	19

Piano degli accorpamenti tra le camere di commercio

(ex art. 3 c.1 del Decreto Legislativo n.219 del 25.11.2016)

I criteri

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 attribuisce all'Unioncamere il compito di formulare al Ministero dello Sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio. Tale proposta è finalizzata a ricondurne il numero complessivo a **non più di 60** (sarebbe possibile anche *meno di 60*), accorpando - a norma del comma 1 - le camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di **75.000** imprese e unità locali, secondo i criteri di seguito elencati:

1. gli accorpamenti devono essere proposti solo nella **stessa regione** e, salvo motivate eccezioni, le circoscrizioni da accorpate devono essere limitrofe (*lettera a*);
2. le camere di commercio **con più di 75.000 imprese** ed unità locali si possono inserire in accorpamenti solo se non ci sono altre possibilità di accorpamento all'interno della medesima regione (*lettera a*);
3. occorre comunque garantire almeno **una camera di commercio per regione**, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese (*lettera b*). Di conseguenza, vengono considerate camere uniche ad **Aosta**, in **Umbria**, in **Molise**, in **Basilicata**;
4. bisogna tener conto necessariamente degli **accorpamenti già approvati al 22 agosto 2015**, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, cioè la legge delega dalla quale prende le mosse la riforma camerale. Ciò implica che tali camere di commercio (nello specifico: **Venezia Rovigo - Delta Lagunare; Palermo-Enna; Trapani - Agrigento - Caltanissetta; Maremma e Tirreno; Treviso-Belluno; Riviera di Liguria** – Imperia, La Spezia, Savona; **Venezia Giulia; Biella-Vercelli**;) possono essere assoggettate a ulteriori accorpamenti solo se le camere interessate abbiano manifestato una simile intenzione (*lettera f*);
5. tener conto necessariamente degli **accorpamenti già approvati con decreto ministeriale** all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (**Lodi-Milano-Monza; Pescara-Chieti; Irpinia-Sannio - Avellino e Benevento; Romagna** - Forlì-Cesena e Rimini), da rivedere solo **nel caso non si riuscisse a raggiungere il numero di 60** camere di commercio (*lettera f*). Tra questi accorpamenti rientra anche quello di L'Aquila e Teramo, che ha dato origine alla camera di commercio del **Gran Sasso d'Italia** istituita con DM 27 gennaio 2017;
6. è possibile mantenere la camera di commercio nelle **province autonome** (è il caso di **Trento e Bolzano**, che beneficiano anche di una copertura di carattere costituzionale) e nelle **aree metropolitane** (Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari); in entrambi i casi, non ci sono criteri da considerare, per cui l'unico vincolo riguarda il rispetto del numero massimo di 60 camere (*lettera c*);

7. si può istituire una camera di commercio **per specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine** (*lettera d*) solo se è **comprovata la rispondenza** a criteri di efficienza ed equilibrio economico, secondo quanto di seguito descritto. Si tratta, in questo caso, necessariamente della costituzione di una nuova camera di commercio per accorpamento, ma non a norma della lettera a);
8. si possono **mantenere camere di commercio nelle province montane** (legge 56/2014, articolo 1, comma 3) e **nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e di collegamenti pubblici stradali e ferroviari** (*lettera e*), solo se è **comprovata la rispondenza** a criteri di efficienza ed equilibrio economico. Nello specifico, l'articolo 1, comma 3 e comma 52 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce che alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri le Regioni riconoscono talune specificità indicate dalla legge.

La metodologia

Per la predisposizione del piano è, quindi, necessario predeterminare le scelte su alcune indicazioni della legge. Il primo è la soglia delle 75.000 imprese e unità locali. Per definire tale grandezza si ricorre **ai dati delle imprese e unità locali del registro delle imprese al 31 dicembre 2016**, che sono in via di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.

Per quanto riguarda le camere di commercio della **Sardegna**, la situazione è la seguente:

Numero delle localizzazioni (Imprese e Unità Locali) al 31/12/2016 per camera di commercio	
Province	Totale
Cagliari	83.444
Nuoro	33.057
Oristano	16.701
Sassari	68.127
Totale Sardegna	201.329

Salvo diverse intese fra le camere, la **denominazione** che sarà proposta per le nuove camere sarà formata da un **nome plurimo**, contenente i nomi delle camere accorpate: il primo sarà quello che precede in ordine alfabetico. Si proporrà, comunque, al Ministro di prevedere che possa essere modificata dal Consiglio della nuova camera, appena costituito, in sede di aggiornamento dello statuto.

Quanto alla individuazione delle **sedì legali** delle camere, la proposta indicherà quale sede legale quella della **camera di commercio con il maggior numero di imprese e unità locali, a meno che le camere interessate non abbiano individuato un'altra soluzione.**

Nella predisposizione del piano si tiene conto delle delibere assunte dai consigli delle camere di commercio, contenenti gli orientamenti assunti in materia di accorpamenti.

Poiché la proposta dell'Unioncamere sarà sottoposta dal Ministro al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, nelle valutazioni dell'Unioncamere saranno considerate anche le posizioni ufficiali eventualmente assunte dalle Regioni.

La proposta

Per la **Sardegna**:

- 1) Camera di commercio di **Cagliari – Oristano** (con sede legale a Cagliari);
- 2) Camera di commercio di **Nuoro – Sassari** (con sede legale a Sassari).

